

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2203

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

Presentata il 22 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prevedeva, nella sua formulazione originaria, la sospensione, dalle funzioni relative a cariche elettive o di componente di organi amministrativi nelle regioni e negli enti locali per i soggetti che erano stati sottoposti a procedimento penale per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per altri reati specificati. L'articolo 15 citato, con l'articolo 1 della legge n. 16 del 1992, veniva modificato prevedendo anche i reati contro la pubblica amministrazione e prevedendo, altresì, la non candidabilità per i soggetti incorsi in tali delitti. La nota sentenza n. 141 del 1996 della Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 nella parte in cui prevedeva la non candidabilità o la sospensione dalle citate cariche, ancora prima che la sentenza passasse in giudicato. La predetta

normativa è poi confluita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Partendo da tale premessa, con la presente proposta di legge si intende estendere ai condannati per i reati già previsti dall'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 16 del 1992, la ineleggibilità alle cariche di deputato e senatore.

Stante l'attuale situazione, infatti, si verifica il paradosso che, mentre una persona condannata per fatti di mafia o per reati contro la pubblica amministrazione non può essere candidata a sindaco o essere nominata assessore in un piccolo comune, viceversa la medesima persona può essere eletta parlamentare della Repubblica italiana e rivestire addirittura cariche ministeriali o altre cariche altamente prestigiose.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

« Non sono altresì eleggibili coloro che:

a) sono stati condannati, con sentenza definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di tali sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) sono stati condannati, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale, dall'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali) e dagli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

c) sono stati condannati con sentenza definitiva, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei

doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b*);

d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con sentenza definitiva, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Per tutti gli effetti disciplinati dal quinto comma, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al quinto comma è nulla. Se una delle condizioni di cui al quinto comma sopravviene dopo l'elezione, essa comporta di diritto la sospensione della nomina.

Le disposizioni previste dal quinto comma non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 ».

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0048510